

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Prima - Titolo III - Rapporti economici

Art. 41 Libertà dell'iniziativa economica privata

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.